

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

36/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

1141/21 Green pass scuola, genitori e soggetti esterni che violano l'obbligo: il dirigente scolastico deve redigere un verbale e inviarlo alla Prefettura

(orizzontescuola.it)

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n.1534 del 15 ottobre, ha fornito ulteriori indicazioni alle scuole in merito all'applicazione del green pass.

L'ultimo punto, dedicato all'accertamento delle violazioni, spiega: *“In ipotesi di violazione dei medesimi obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicato l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo, e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento”*.

Dunque per i genitori e il personale non scolastico in generale, il Ministero fornisce ulteriori indicazioni in merito alle violazioni degli obblighi.

“Il verbale, spiega la nota, sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 ter, comma 5 e dell'art. 9 ter.1, comma 4, del decreto-legge 52/2021”.

NOTA

Green pass scuola, in vigore fino al 31 dicembre

NORMATIVA

- [TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 \(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 187 del 6 agosto 2021\), coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 recante: “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”](#)
- [Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022](#)
- [Nota esplicativa sul Protocollo di sicurezza Prot. 900 del 18/08/2021](#)
- [Piano Scuola 2021/2022](#)
- [Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA](#)

L'obbligo di green pass per l'accesso a scuole e università è in vigore fino al 31 dicembre.

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere negli istituti, compresi i genitori.

La verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico deve essere svolta prima dell'accesso nella sede e non devono essere ripetute nel corso della giornata. Se la certificazione risulta “valida” al momento dell'ingresso, il dipendente potrà svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa. Dunque anche se il Green pass dovesse scadere durante le lezioni, il professore non dovrà essere allontanato.

Il Garante della privacy ha precisato che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti. Quindi le scuole non potranno controllare preventivamente le

certificazioni verdi degli studenti. Saranno i titolari dei servizi e delle attività a dover verificare i green pass.

Per quanto riguarda invece i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), **gli studenti sono equiparati ai lavoratori, quindi per svolgere queste attività saranno tenuti ad avere la certificazione verde dal 15 ottobre.**